

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3216

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1998

Partecipazione italiana alla XI ricostituzione delle risorse
dell'IDA (*International Development Association*)

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'*International Development Association* (IDA), che costituisce assieme all'*International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) il nucleo centrale del Gruppo della Banca Mondiale, fu istituita nel 1960 allo scopo di indirizzare assistenza finanziaria concessionale ai paesi in via di sviluppo più poveri. Attualmente è la maggiore fonte di finanziamento di oltre 60 paesi che hanno un reddito *pro capite* inferiore ai 925 dollari USA (dollari 1996) ed hanno una credibilità finanziaria insufficiente ad accedere ai prestiti IBRD. I crediti concessi dall'Associazione vengono accordati solo ai Governi ed hanno condizioni particolarmente agevolate: non hanno interessi (a parte una commissione che può variare dallo zero allo 0,5 per cento, ma che dal 1989 è stata fissata allo zero per cento) e prevedono un periodo di grazia di 10 anni ed una durata di 35-40 anni.

I fondi usati dall'IDA provengono prevalentemente dai conferimenti dei paesi industrializzati e più sviluppati. Per questa ragione l'IDA deve periodicamente (in genere ogni tre anni) ricostituire le proprie risorse attraverso appositi negoziati con i paesi donatori.

Nel corso del 1995 si sono svolti i negoziati per l'XI ricostituzione delle risorse IDA, destinata a finanziare gli impegni dell'IDA nel triennio 1997-1999. I delegati di 36 paesi donatori si sono riuniti numerose volte (Madrid, settembre 1994; Parigi, febbraio 1995; Washington D.C., aprile 1995; Johannesburg, giugno 1995; Washington D.C., ottobre 1995; Lussemburgo, novembre 1995; Londra, dicembre 1995; Parigi, febbraio 1996) ed i negoziati si sono conclusi a Tokyo il 19 marzo 1996.

Le prime riunioni sono state dedicate soprattutto alla discussione di aspetti di *policy* e dei criteri generali che guidano sia il meccanismo della ricostituzione delle risorse sia l'utilizzo dei fondi disponibili (*burden sharing* fra i paesi donatori, *country assistance strategies*, allocazione delle risorse).

Da parte italiana è stata sottolineata: a) l'esigenza che i programmi siano basati su una realistica strategia di sviluppo; b) l'importanza del monitoraggio nella fase di implementazione; c) l'opportunità che l'IDA si focalizzi sulle tradizionali attività di *project lending*; d) la necessità della salvaguardia del principio del *burden sharing* che ha finora guidato le precedenti ricostituzioni delle risorse dell'IDA.

Le discussioni hanno risentito dei pressanti vincoli di bilancio manifestati da alcuni donatori e delle difficoltà poste dagli Stati Uniti d'America (USA) in relazione alla loro partecipazione alla ricostituzione. Si è registrata, comunque, un'ampia convergenza nel considerare la riduzione della povertà quale scopo principale dell'IDA, accompagnata da una crescita economica *labor-intensive* ed ambientalmente sostenibile.

Il programma di crediti IDA previsto per il triennio 1997-1999 è di 14,5 miliardi di diritti speciali di prelievo (*special drawing rights* - SDR). Considerando che nei prossimi anni si renderanno disponibili consistenti risorse di tipo *non donor* (fondi IDA 10 non utilizzati, rimborso di crediti IDA, trasferimenti all'IDA di parte del *net income* della IBRD), la comunità dei donatori è chiamata a fornire, complessivamente, 7,1 miliardi di SDR.

L'accordo raggiunto prevede un pacchetto complessivo per tre anni composto da un *Interim Trust Fund* (ITF) per il 1997 (che

non comprende gli USA) e da una ricostituzione (comprensiva degli USA) per i successivi anni 1998 e 1999, denominata IDA 11 e basata su un *burden sharing* tradizionale.

Confermato da parte della Banca un programma crediti di 14,5 miliardi di SDR per il triennio 1997-99, i contributi promessi dai 36 donatori ammontano complessivamente a 7,1 miliardi di SDR (2,1 miliardi di SDR per l'*Interim Trust Fund* e 5 miliardi di SDR per l'IDA 11). Si sottolinea la consistente riduzione dei contributi totali promessi dai donatori (7,1 miliardi di SDR), rispetto alla precedente (IDA 10) ricostituzione triennale (11,9 miliardi di SDR).

Tutti i paesi donatori, tranne gli USA, hanno accettato il suggerimento della Banca di contribuire sia all'*Interim Trust Fund* sia all'IDA 11, secondo le percentuali di partecipazione all'IDA 10. L'Italia, in considerazione della difficile situazione dei conti pubblici e delle ristrettezze di bilancio, pur partecipando sia all'ITF che all'IDA 11, ha deciso di diminuire sensibilmente la propria quota, che fin dall'IDA 8 era attestata intorno al 5,3 per cento.

L'Italia ha quindi confermato la partecipazione all'*Interim Trust Fund* per il 1997

(il relativo disegno di legge, atto Camera n. 3524-B, è in procinto di essere approvato dal Parlamento) e ha deciso di contribuire all'IDA 11 con una quota del 4,35 per cento, corrispondente a 219,71 milioni di SDR, ovvero 537.850.850.000 lire.

Pur avendo ridotto la propria quota, l'Italia mantiene la posizione di sesto donatore fra i paesi G7, distanziandosi ulteriormente dal Canada che ha ridotto la sua quota dal 4 per cento (IDA 10) al 3,75 per cento (IDA 11).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI PAESI G7
(in percentuale)

USA	20,86
Giappone	18,70
Germania	11,00
Francia	7,02
Regno Unito	6,15
Italia	4,35
Canada	3,75

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge, con il quale all'articolo 1 si autorizza l'erogazione del contributo all'IDA 11, all'articolo 2 si prevedono le modalità di gestione ed erogazione dei fondi e all'articolo 3 si provvede alla copertura finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

Il presente disegno di legge prevede un contributo complessivo all'IDA 11 di lire 537.850.850.000, ripartito come segue:

lire 311.640.850.000 nel 1998;
lire 226.210.000.000 nel 1999.

Dopo l'approvazione del provvedimento i fondi affluiranno al capitolo 8325 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

La copertura sarà reperita a valere sui fondi stanziati, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito della unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XI ricostituzione delle risorse dell'*International Development Association* (IDA) con un contributo di lire 537.850.850.000, da erogare in due rate, pari a lire 311.640.850.000 nel 1998 e a lire 226.210.000.000 nel 1999.

Art. 2.

1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del Tesoro e denominato «Partecipazione italiana a Banche, Fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari rispettivamente a lire 311.640.850.000 per l'anno 1998 e a lire 226.210.000.000 per l'anno 1999, si provvede, per i medesimi anni finanziari, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

